



Città di Maniago

(PROVINCIA DI PORDENONE)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

INDICE

Pagina 2. **Capo I – Accertamento con adesione (concordato)**

Pagina 2. Art. 1 Principi generali

Pagina 2. Art. 2 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

Pagina 3. Art. 3 Effetti della definizione degli accertamenti con adesione

Pagina 4. **Capo II – Procedimento per la definizione degli atti con l'adesione del soggetto passivo**

Pagina 4. Art. 4 Competenza

Pagina 4. Art. 5 Avvio del procedimento

Pagina 4. Art. 6 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

Pagina 5. Art. 7 Procedimento ad iniziativa del soggetto passivo

Pagina 5. Art. 8 Atto di accertamento con adesione (verbale)

Pagina 6. Art. 9 Perfezionamento della definizione (concordato)

Pagina 7. **Capo III – I benefici a seguito dell'adesione con rinuncia all'impugnazione.**

Pagina 7. Art. 10 Riduzione delle sanzioni

Pagina 8. **Capo IV – Disposizioni finali e transitorie.**

Pagina 8. Art. 11 Norma transitoria.

Pagina 8. Art. 12 Decorrenza e abrogazione.

CAPO I
Accertamento con adesione (concordato)

Art. 1 - Principi generali

La Città di Maniago:

1. in esecuzione dell'art. 1 comma 4 della legge 27.7.2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"; *(nota 1)*
2. nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, attribuita dall'art. 52 del D.lgs 15.12.1997 n. 446; *(nota 2)*
3. nell'esercizio del proprio potere di autotutela;
4. intende disciplinare con il presente regolamento l'azione comportamentale degli uffici nell'applicazione dell' istituto di accertamento con adesione (concordato) già introdotto nel proprio ordinamento sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, *(nota 3)* con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di recupero delle proprie entrate attraverso la riduzione degli adempimenti dei contribuenti e di instaurare con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre il contenzioso e velocizzare i processi di incasso.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L' istituto dell'accertamento con adesione è applicabile a fronte di accertamenti e liquidazioni, di richieste di pagamento per cause sanzionatorie, di omissione di dichiarazioni o denunce o comunicazioni e loro irregolarità; di pagamenti omessi, parziali o intempestivi sia delle entrate tributarie sia di quelle patrimoniali assimilabili alle tributarie.
2. L' istituto dell'accertamento con adesione anche a seguito di avviso di accertamento notificato o atto equipollente può interessare la valutazione dei fatti in relazione alla colpevolezza, all'entità e al cumulo delle sanzioni irrogate, mentre sulla parte imponibile può intervenire nei casi di valutazione discrezionale della stessa, errori materiali sulla esistenza o consistenza e assoggettabilità dei cespiti, titolarità, fatti, situazioni e stati di fatto, oltre che su aspetti agevolativi e interpretativi
3. Il procedimento della definizione concordataria può essere unico anche per più cespiti.
4. Il procedimento della definizione concordataria può essere unico anche per più annualità o periodi.
5. Il procedimento della definizione concordataria può anche precedere l'azione accertativa.
6. L' istituto dell'accertamento con adesione può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli coobbligati al pagamento o dei contitolari.
7. L' istituto dell'accertamento con adesione può comportare anche la rateizzazione o la compensazione delle somme dovute.

Art. 3 – Effetti della definizione degli accertamenti con adesione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione (chiusura) del rapporto di debito che ha formato oggetto del procedimento con la riduzione delle sanzioni comunque denominate e applicabili, come indicato nel successivo articolo 10 del presente regolamento.
2. L'accertamento definito con adesione non è conseguentemente soggetto ad impugnazione in quanto con l'adesione il soggetto che aderisce rinuncia al ricorso sia alla Commissione tributaria sia al giudice di Pace.
3. L'accertamento definito con adesione non è modificabile da parte dell'ufficio o del debitore salvo il caso previsto dal comma successivo.
4. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi entro i termini di decadenza nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta o non inclusa per qualsiasi motivo, alla data della definizione.
5. Qualora l'adesione tramite contraddittorio sia conseguente a notifica di avviso di

Seguono le note:

nota 1 Legge 27.7.2000 n. 212 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

Art. 4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.

Rimando art. 6 comma 3 ultima parte

Omissis... e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli

Rimando art. 6 comma 5

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Rimando art. 10 Comma 1

10. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Nota 2

D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Rimando comma 2

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi ⁽¹²⁸⁾.

Rimando comma art. 59 comma 1 lettera m)

59. Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili.

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

omissis

m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal [decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#) ;

Nota 3

D.Lgs. 19-6-1997 n. 218

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 1997, n. 165.

TITOLO I

Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Capo I

Accertamento con adesione

1. Definizione degli accertamenti.

1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale, può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti ⁽⁴⁾.

2. Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto.

1. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l'imposta sul valore aggiunto è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Può essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all'articolo 20 della [legge 7 gennaio 1929, n. 4 \(5\)](#), la punibilità per i reati previsti dal [decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1982, n. 516](#), limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento; la definizione non esclude comunque la punibilità per i reati di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge.

4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'articolo 43 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'articolo 57 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), riguardante l'imposta sul valore aggiunto:

a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;

b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;

c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;

d) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.

5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione

di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) , e dell'articolo 60, sesto comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) , nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi.

6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche in relazione ai periodi d'imposta per i quali era applicabile la definizione ai sensi dell'articolo 3 del [decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 1994, n. 656](#), e dell'articolo 2, comma 137, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) (6).

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta ⁽⁷⁾ (8).

3. Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette.

1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all'articolo 1, comma 2, dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.

2. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è

Capo II

Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto.

4. Competenza degli uffici.

1. Competente alla definizione è l'ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

2. Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) , ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'ufficio competente

all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benché ritualmente convocati secondo le precedenti modalità non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla base della stessa; non si applicano gli articoli 2, comma 5, e 15, comma 1, del presente decreto.

3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate sono competenti l'ufficio distrettuale delle imposte dirette ovvero, nei casi disciplinati dall'articolo 6, comma 2, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, se la definizione ha ad oggetto esclusivamente fattispecie rilevanti ai fini di tale imposta.

4. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 44 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) , riguardante la partecipazione dei comuni

5. Avvio del procedimento.

1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del [decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 aprile 1989, n. 154](#), riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo aver controllato la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, gli elementi idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#)

6. Istanza del contribuente.

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) , e 52 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) , può

chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) , sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#) , è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia ⁽¹³⁾.

7. Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale ⁽¹⁴⁾.

1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro ⁽¹⁵⁾.

8. Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive

sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno ⁽¹⁶⁾.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante

4. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento di cui ai commi 1 e 2

9. *Perfezionamento della definizione.*

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall'articolo 8, comma 2

Capo III

Procedimento per la definizione di altre imposte indirette

10. *Competenza degli uffici.*

1. Competente alla definizione è l'ufficio delle entrate.

2. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio indicato nel comma 1, è competente l'ufficio del registro.

11. *Avvio del procedimento.*

1. L'ufficio invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione ⁽²⁰⁾.

12. Istanza del contribuente.

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 11, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.

13. Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione.

1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è effettuato presso l'ufficio del registro.

omissis

TITOLO II

Disposizioni finali

15. Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione.

1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto legislativo 26 aprile 1986, n. 131 , e nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](#) , sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo ⁽²³⁾.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 3-bis. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute.

Omissis

Nota 4

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili deliberato con atto consiliare n. 71 del 22/11/2006 avente per oggetto: "Adozione nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili"

Art. 16 - Accertamento con adesione (art. 59 c. 1 D. Lgs. 446/97- lettera m)

1. E' ammesso il concordato tra contribuente e Ufficio tramite l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 218/97 presentando apposita richiesta indirizzata all'Ufficio tributi, per i soli casi di controversie relative alla valutazione discrezionale dell'imponibile (cioè solo per le aree fabbricabili) per la valutazione dei fatti in relazione alle sanzioni irrogate.
2. Le procedure previste si concludono con la formazione di verbali specifici datati e sottoscritti dal funzionario responsabile ici e dal contribuente.